

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Biella



Comune di Biella

VARIANTE PARZIALE n.1/2021 AL P.R.G.C.
AI SENSI DELL'ART. 17, C.5, DELLA L.R.56/77 E S.M.I

STRALCIO N.T.A.

Data: febbraio 2022

Progettista:
Arch. Alberto Cecca

Responsabile del Procedimento:
Arch. Alberto Cecca

Di seguito si riporta lo stralcio degli articoli 17 e 42 delle NTA come modificati dalla presente variante.

Per una migliore comprensione delle modifiche si rimanda all'elaborato "Relazione Illustrativa" nonché alla "Relazione di controdeduzione alle osservazioni"

Si propone la seguente modifica normativa evidenziata in rosso con riguardo all'art. 17:

"17. AREE DI INTERESSE PAESISTICO - AMBIENTALE,

... omissis ...

17.1 AREE PROTETTE

... omissis ...

17.1.2 RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA

La Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa è stata istituita con Legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2005: "Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei. Attualmente la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa è disciplinata dalla L.R. 3 agosto 2015 n. 19 "Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)" e la sua gestione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009

All'interno di tale ambito sono state perimetrare le aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi della l.r.2/2009 e s.m.i.

Nelle aree sciabili e di sviluppo montano sono possibili i seguenti interventi:

- a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;*
- b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti nel limite del 20 per cento del volume esistente;*
- c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r.2/2009 e s.m.i.;*
- d) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.*

I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma precedente.

Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati:

- degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337,*
- delle attrezzature complementari*
- delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g) della Legge Regionale 2/2009.*

Nelle fasce di rispetto di cui al comma precedente è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare infrastrutture, accessori e pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge Regionale 2/2009.

Gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi all'interno di quest'area dovranno essere conformi rispetto a tutte le prescrizioni normative del Piano Paesaggistico Regionale, nonché alle prescrizioni specifiche contenute nel D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle Cervo ricadente nei Comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selva Marcone, Callabiana e Sagliano Micca e in tal senso dovranno essere acquisiti pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti compresa quella dell'Ente di Gestione dell'Area protetta."

Si propone la seguente modifica normativa con riguardo all'art. 42 – *AMBITI INTERESSATI DA PIANI E PROGRAMMI ESECUTIVI APPROVATI – C – COMPARTO VIA BERTODANO*, evidenziata in rosso (parti aggiunte) e rosso barrato (parti eliminate):

“42. - AMBITI INTERESSATI DA PIANI E PROGRAMMI ESECUTIVI APPROVATI

42.1 – Per gli ambiti interessati da Piani Esecutivi Convenzionati, di seguito elencati, per i quali è stata stipulata la relativa convenzione prima dell'adozione del presente Strumento Urbanistico Generale, rimangono ferme le previsioni e le prescrizioni richiamate dalla convenzione, ancorché non corrispondenti alle prescrizioni del presente Strumento Urbanistico Generale, fino alla scadenza convenzionale di tali piani o fino alla loro completa attuazione.

Omissis

C - COMPARTO VIA BERTODANO

Il comparto è situato a sud di via Bertodano ed è compreso tra le vie Torino e Trieste.

*(**)Sono ammesse, mediante intervento di ristrutturazione urbanistica, le attività **Ta, Tr, Ts, Cd, Pe, Avs, Apc, Asp, Sb, Sg** di cui all'Art.10*

I parametri urbanistici sono i seguenti:

- Ut = 0,75 mq/mq*
- altezza massima (H) = 14,00 m*
- superficie coperta (max) = 50%*

Aree minime da garantire per l'attuazione del comparto:

- Aree per attrezzature pubbliche ai sensi dell'art. 21 della LR 56/77 e ss.mm.ii. secondo le modalità previste nell'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, che si intendono integralmente richiamate:
misura minima: 80% della Sul*
- Parcheggio privato nelle quantità e secondo le modalità stabilite nell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC*
- SVp: aree a verde privato nella misura di 0,30 mq ogni mq di Sul di cui fino al 50% può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato armato o simili)*

L'intervento costruttivo è subordinato alla presentazione di un nuovo piano esecutivo convenzionato o alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 28-bis del DPR 380/2001 che disciplini quantomeno le caratteristiche morfologiche degli interventi, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione al Comune di Biella delle porzioni incluse nella perimetrazione con destinazione urbanistica "Viabilità".